

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO  
Seconda Sezione Civile**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Gabriella Rigoletti ha pronunciato ex art. 281 sexies e.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:  
BANCA

contro

COMPROPRIETARIA NON ESECUTATA  
DEBITORE B  
DEBITORE C  
BANCA X  
BANCA Y  
BANCA Z

ATTRICE

TIZIA

CONVENUTI

INTERVENUTA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

**RILEVATO CHE**

con memoria integrativa ritualmente notificata, la Banca ha instaurato il presente giudizio di divisione in adempimento dell'ordinanza in data 16/10/2014, con cui il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso, ex art. 601 c.p.c., l'esecuzione immobiliare promossa da BANCA Z nei confronti di DEBITORE B e DEBITORE C;

nel giudizio si sono costituite i creditori BANCA X, BANCA Y, BANCA N, nonché la COMPROPRIETARIA NON ESECUTATA;

nel corso del giudizio si è già provveduto a sciogliere la comunione e ad esaurire le operazioni divisionali, con approvazione del progetto di divisione, dichiarato esecutivo con ordinanza pronunciata all'odierna udienza del 19/07/2018, sicché la causa viene a decisione esclusivamente per ciò che attiene alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio;

con riferimento alle spese del giudizio di divisione in linea generale secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, " *Vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte*" (cfr., ex multis, Cass. 22903/2013; Cass. n.3083/2006, Cass. n. 7059/2002);

nella specie non sono stati frapposti ostacoli o impedimenti ingiustificati alla prosecuzione del giudizio da alcuno dei condividenti, tuttavia occorre distinguere, nascendo il presente giudizio di divisione da un'esecuzione immobiliare, la posizione dei debitori esecutati da quella della comproprietaria non esecutata;

nei rapporti tra debitore esecutato e il creditore opera infatti il principio della soccombenza, poiché il creditore non ha un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, essendo egli costretto a partecipare al giudizio per la realizzazione del proprio eredito, in conseguenza dell'inadempimento del debitore, il quale integra gli estremi "dell'ingiustificato comportamento", di cui alle sentenze prima citate, sicché il creditore ha diritto ad ottenere dal proprio debitore la rifusione per intero delle spese sostenute;

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Maria Gabriella Rigoletti, n. 3729 del 19 luglio 2018*

in applicazione di questi principi, DEBITORE B e DEBITORE C debbono quindi essere condannati a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei compensi minimi, previsti per lo scaglione di riferimento, in considerazione della peculiarità del presente giudizio, che si pone quale fase all'interno del procedimento d'esecuzione, senza che si abbia un'autonoma fase di studio, mentre la fase introduttiva, quanto meno nel caso di specie, non ha comportato l'esame e fa trattazione di ulteriori ed autonome questioni di diritto e così pure la fase decisoria, svoltasi nelle forme della trattazione orale, con liquidazione degli esposti nell'importo complessivo indicato nelle note spese, per l'ammontare di € 2.207,14;

la comproprietaria non eseguita, deve essere condannata in solido con DEBITORE B e DEBITORE C a rifondere le spese alla parte attrice, trattandosi di spese, sia per quanto riguarda i compensi, che gli esposti, sostenute nell'interesse comune per addivenire allo scioglimento della comunione, nel suo caso tuttavia la condanna va contenuta entro il limite della sua quota di partecipazione alla comunione, e dunque nel limite dei 2/12;

entro tale limite la comproprietaria non eseguita deve altresì essere condannata a rifondere gli esposti sostenuti per spese di pubblicità per la vendita dell'immobile e spese di CTU, trattandosi anche per queste di spese sostenute per realizzare la divisione;

il comproprietario non eseguito non è invece tenuto a rimborsare neanche pro quota le spese di difesa sostenute dai creditori intervenuti nel presente giudizio e quindi BANCA N, TIZIA, poiché nei loro rapporti non vi è soccombenza e non si può ritenere che queste spese siano state necessarie per condurre il processo alla sua conclusione;

i comproprietari eseguiti debbono invece essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dai creditori ipotecari costituitisi nel presente giudizio di divisione, che vengono liquidate in loro favore nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei medesimi parametri già prima esplicitati, quanto al loro contenimento nella misura minima, e quanto alla creditrice Pia Valeria nei limiti richiesti con la nota spese depositata;

diverse considerazioni debbono invece essere svolte per quanto riguarda le spese sostenute BANCA Y titolare di ipoteca nascente da mutuo fondiario sull'immobile in allora di proprietà di DEBITORE B e DEBITORE C, sicché le spese del creditore fondiario intervenuto debbono essere poste a carico di tutti i comproprietari;

per quanto concerne infine i compensi spettanti al professionista delegato e al custode, al momento della loro liquidazione è stato autorizzato il prelievo dal ricavato dalla vendita, sicché i medesimi sono di fatto già stati posti a carico della massa, in misura pari alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione;

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

liquida in favore della Banca. le spese del presente giudizio nella misura di complessivi € 7.842,14, di cui € 5.635,00 per compensi ed € 2.207,14 per esposti, oltre 15% rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA;

condanna DEBITORE B e DEBITORE C a rimborsare alla Banca per l'intero dette spese e condanna COMPROPRIETARIA NON ESECUTATA a rimborsare in solido dette spese sino alla concorrenza dei 2/12;

condanna DEBITORE B e DEBITORE C a rifondere in favore di BANCA N, le spese del presente giudizio nella misura di € 5.635,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfettarie sui compensi, CPA ed IVA;

condanna DEBITORE B e DEBITORE C a rifondere in favore di BANCA X le spese del presente giudizio nella misura di 5.635,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfettarie sui compensi, CPA ed IVA;

condanna DEBITORE B e DEBITORE C a rifondere in favore di TIZIA le spese del presente giudizio nella misura di € 2.425,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfettarie sui compensi, CPA ed IVA;

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Maria Gabriella Rigoletti, n. 3729 del 19 luglio 2018*

condanna DEBITORE B e DEBITORE C e COMPROPRIETARIA NON ESECUTATA a rimborsare a BANCA Y le spese del giudizio, che si liquidano in € 5.635,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA;

pone in via definitiva le spese liquidate al delegato e custode, nonché quelle di pubblicità e di CTU a carico dei comproprietari per le rispettive quote di competenza.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies e.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Torino, 19 luglio 2018

Il Giudice  
dott. Maria Gabriella Rigoletti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS